

**CONFRONTO DI IDEE SU:
Modello processuale penale europeo
e resistenze interne**

ALFREDO GAITO - FRANCESCO TRAPPELLA

**Premesse per una discussione su
Modello processuale penale europeo
e resistenze interne**

Spunti per uno statuto europeo del processo penale nonostante la persistente distanza tra principi europei e prassi giurisprudenziali interne.

Introduction to a Comparison of ideas on European criminal procedural models and internal resistances

Ideas for a European statute for criminal proceedings despite the persistent distance between European principles and internal jurisprudential practices.

SOMMARIO: 1. Spunti per uno statuto europeo del processo penale. – 2. Una battuta sulla distanza tra principi europei e prassi giurisprudenziali interne.

1. *Spunti per uno statuto europeo del processo penale.* Qualche tempo fa era di moda impiegare la locuzione *Stati Uniti d'Europa* per descrivere ipotetici scenari di integrazione tra i Paesi del Vecchio continente¹; la realtà, impietosa, restituisce oggi l'immagine di un sistema frastagliato, lontano dai connotati tipici della federazione nordamericana per l'assenza di una reale guida politica. Con questo termine non s'intende certo richiamare fazioni partitiche; se ne vuole, piuttosto, apprezzare il significato etimologico² e, quindi,

¹ L'espressione fu usata da Victor Hugo nel suo discorso al *Congrès de la paix* del 1849: «un jour viendra où l'on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre, se tendant la main par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leur commerce, leur industrie, leurs arts, leurs génies». Nello stesso anno, Carlo Cattaneo associava la «pace vera» al sogno di avere «gli Stati Uniti d'Europa» (così, la parte terminale del volume *Dell'insurrezione di Milano del 1848 e della successiva guerra*, Lugano, 1849). La locuzione in discorso ha superato indenne il XX secolo – usata, ad esempio, da Winston Churchill nel 1946 all'Università di Zurigo o da Jean Mommet, promotore del Comitato d'azione per gli Stati Uniti d'Europa – per approdare nel nuovo millennio, ad esempio nel titolo di alcuni saggi sull'integrazione unionista: per citarne un paio, VERHOEFSTADT, *Les États-Unis d'Europe* (2006) o REID, *Gli Stati Uniti d'Europa* (2004).

² *Polis* come «orizzonte della vita morale, al di là del quale l'uomo non [può] concepire la propria esistenza, né in rapporto con gli altri, né in rapporto con sé»: così, REALE, *Il pensiero antico*, Milano, 2001, 252. L'Autore prosegue, evidenziando come il cittadino esprimesse nella *polis* il proprio valore civico, quella essendo il luogo ove si prendevano le decisioni riguardanti la cosa pubblica, anche con il suo contributo. S'identifica, allora, nella compagine politica il «serbatoio» di «virtù civiche» e, per conseguenza, dei valori sui quali si fonda la pacifica convivenza sociale. In analoga direzione – esprimendo, cioè, la corrispondenza tra la struttura del *kosmos* naturale e l'organizzazione del *kosmos* sociale e,

l'appartenenza ad un comune corpo di valori, capaci di ispirare i vari ambiti della vita associata.

La contraddizione tra il sogno di un'Europa raccolta attorno ad una condivisa concezione dell'individuo – anche nel suo rapporto con l'altro e con l'autorità – e l'esistente, fatto di continue, plurime e, talora, inconciliabili manifestazioni di sovranità interna, si riflette – ed è ovvio – sul processo penale³. Gli indirizzi di Strasburgo o le direttive emanate *post* Lisbona dalle istituzioni unioniste chiamano i legislatori nazionali ad uno sforzo nuovo⁴ al quale, forse,

quindi, della *polis* –VERNANT, *Le origini del pensiero greco* (Parigi, 1962), trad. di Codino, Milano, 2011, 122 o SIEGEL, *On the Relation between early scientific Thought and Mysticism: is Hestia, the central Fire, an abstract astronomical Concept?*, in *Janus*, 1960, 1 ss. che vedeva in Hestia – simbolo dell'Agorà e protettrice di tutte le città greche – il nuovo ordine umano che traluceva dall'organizzazione sociale della *polis*.

³ Del resto è noto che la storia del processo penale subisca, più di altre, i corsi e i ricorsi storici, fatti di «evoluzioni promettenti», seguite da «involuzioni anche drammatiche, in un continuo itinerario di andata e ritorno»: in questi termini, VALENTINI, *Contraddittorio, immediatezza, oralità*, in *I principi europei del processo penale*, a cura di Gaito, Roma, 2016, 449.

⁴ S'immagini di applicare al penale il principio da poco espresso dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. St. ad. plen., 9 novembre 2021, Comune di Lecce – ric.) in riferimento alle direttive *self-executing*: non è possibile ritenere che le norme interne in contrasto con esse non siano disapplicabili da parte dell'amministrazione pubblica, essendole, invece, per mano del giudice. Una conclusione siffatta «affida alla fase dell'eventuale contenzioso giurisdizionale la primazia del diritto dell'Unione, con la conseguenza che, in caso di mancata impugnazione, la violazione della direttiva andrebbe ingiustificatamente a consolidarsi».

Non c'è – né può esserci – margine per la pubblica amministrazione al fine di stabilire se dare o meno seguito all'atto autoapplicativo: se così fosse – e il tema era già stato considerato dal TAR di Lecce nell'arresto impugnato, pur giungendo a conclusioni diverse dalle nostre – si perverrebbe all'assurdo di connettere l'esecuzione del diritto eurounitario alla diversa sensibilità degli amministratori, pur lasciando (eventualmente) l'ultima parola al giudiziario, con le conseguenze di cui già s'è detto.

In gioco – dice il Supremo Consesso – ci sono i rapporti tra ordinamenti interno ed europeo, e la prevalenza che va accordata a quest'ultimo nel solco – è il caso di dirlo – della creazione di un ordine comune fondato su precetti condivisi.

Tali principi portano l'Adunanza plenaria a ritenere inapplicabili le regole interne che stabilivano, nel caso di specie, la proroga di concessioni demaniali, poiché incompatibili con il sistema europeo. L'*iter* seguito dai giudici amministrativi dovrebbe operare pure nel penale, segnato – come si diceva – da direttive adottate in ossequio agli artt. 82 ss. T.F.U.E. Più di qualche dubbio, in realtà, sovrviene data la ritrosia dei normatori interni a cedere ad un organo diverso – l'Unione – potestà nel settore criminale. Dubbi – sia concesso – che sono destinati ad aumentare non appena si prenda atto di talune posizioni di palese esaltazione del diritto domestico sul sovranazionale: una tra le ultime, quella della Corte costituzionale polacca che, con sentenza del 24 novembre 2021, rigettava una sentenza strasburghese su alcune controverse riforme giudiziarie, ritenendola in violazione del sistema giuridico interno. Insomma, la strada verso l'erezione di un comune ordine su scala continentale è ancora costellata di incertezze e si caratterizza per una non uniforme visione dei rapporti tra Stato ed Europa, Grande o Piccola che sia.

non sono adeguatamente preparati, poiché rimane in larga parte estraneo alle loro tradizioni: si tratta, insomma, di aderire ad un ideale ordine europeo – che, sulla scorta della corrispondente nozione civilistica⁵, definiremmo *pubblico* – in grado di vincolare l’agire del normatore e delle corti domestiche, a tutto vantaggio di una prassi virtuosa che riesca ad onorare regole e principi ormai consolidati nel diritto sovranazionale.

L’allocazione delle fonti europee ad un livello superiore alla legge interna, poi, rende palese il contrasto: le indicazioni che giungono da *ultra fines* dovrebbero ispirare sia chi scrive i disposti, sia – e, forse, soprattutto – chi li interpreta⁶; ogni conclusione di segno opposto merita censura, per quanto, nella prassi, sia frequente e segni – s’è detto – la mancanza di un reale coordinamento tra il sistema nazionale e i precetti europei.

Per altro verso, l’inerzia domestica priva di risvolti pratici il dettame unionista o l’orientamento alsaziano: al di là del dibattito sull’efficacia diretta verticale delle direttive emesse nel contesto penale⁷ o delle condanne pecuniarie dalla Grande Europa, l’indolenza del legislatore nostrano vanifica il fine di un condiviso ordine valoriale. Un esempio per tutti, tra i tanti, è la revisione europea: soluzioni pretorie e progetti normativi si affastellano dal 2011⁸ ad oggi, senza una risposta reale al problema delle ricadute interne delle sentenze di

⁵ Onde inquadrare al meglio il concetto, merita senz’altro richiamare PICHERAL, *L’ordre public européen: droit communautaire et droit européen des droits de l’homme*, Parigi, 2001.

⁶ Con un esempio tratto da un’inedita vicenda definita in primo grado dal tribunale di Rovigo (Trib. Rovigo, 14 gennaio 2020), un uomo veniva condannato per lesioni sulla base delle dichiarazioni rese, durante le indagini, dai tre testimoni d’accusa, poi resisi irreperibili; le s.i.t. erano acquisite dal giudice secondo un’esegesi dell’art. 512 c.p.p. che, pur onorando il dato letterale, finiva per infrangersi contro l’orientamento strasburghese che trae dall’art. 6 C.E.D.U. la regola di equità, per la quale nessuno può essere condannato secondo quanto riferito da testimoni con i quali non ha potuto confrontarsi e nell’assenza – com’era nel caso di specie – di fattori di compensazione, capaci, cioè, di bilanciare lo svantaggio patito dalla difesa.

⁷ Sul punto, GALLO, *Efficacia diretta del diritto UE, procedimento pregiudiziale e Corte costituzionale: una lettura congiunta delle sentenze n. 269/2017 e 115/2018*, in www.rivistaaic.it o, guardando al caso Taricco, MANES, *La Corte muove e in tre mosse dà scacco a "Taricco"*, in www.penalecontemporaneo.it. In tema di diritti individuali – e, quindi, per l’efficacia diretta della Carta dei diritti fondamentali –, PICCONE, *Una importante sentenza della Corte di giustizia UE in materia di diretta applicabilità delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea*, in www.penalecontemporaneo.it.

⁸ Anno in cui la Consulta, intervenendo nel caso Dorigo, ha reso una pronuncia additiva (la nota Corte cost., 7 aprile 2011, n. 113), introducendo nell’art. 630 c.p.p. un nuovo caso di revisione. Per una riflessione, GERACI, *Sentenze della Corte e.d.u. e revisione del processo penale*, Roma, 2012, in partic. 148 ss.

Strasburgo che evidenzino contegni processuali contrari alla Convenzione, da cui sia originata una pronuncia, evidentemente lesiva dei diritti di colui che l'abbia subita⁹.

Quindi, con l'abito mentale di chi si sia accorto del conflitto tra i vari livelli di regolamentazione del rito penale e voglia, poi, proporre rimedi, va esplorato il tema dei rapporti tra le parti e l'autorità decidente.

Più nel dettaglio, occorre studiare le dinamiche che portano ad una lettura diversa, se non antitetica, di principi comunque assimilabili, come sono quelli sanciti dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 C.E.D.U.¹⁰ Il nodo sta in questo, nel dissidio tra l'effettività dei canoni di giustizia processuale e la figura di un giudice *legibus solutus* che così poco somiglia a quello tratteggiato dalle Carte fondamentali; ad esaltare gli ideali che derivano dall'*Europa dei diritti*¹¹, non piacciono taluni arresti di legittimità, con evidenza preoccupati di salvare, ad ogni costo, il lavoro delle corti di merito, anche quando sia stato condotto in contrasto con le aspirazioni del *fair trial*: i repertori giurisprudenziali sulle dinamiche della prova dichiarativa sono ricchi di esempi in tal senso¹².

⁹ Per un quadro più completo di questo argomento, che viene qui portato solo a titolo di esempio dei difficili rapporti tra fonti, si rinvia alla recentissima monografia di BIGIARINI, *La crisi del giudicato penale nell'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Tra legalità processuale, giurisprudenza creativa e suggestioni d'Oltralpe*, Milano, 2020, in particolare per quel che riguarda l'attuazione dell'obbligo di cui all'art. 46 C.E.D.U. (18 ss.).

¹⁰ Entrambi riferendosi all'«imprescindibile» rapporto tra contraddittorio e giusto processo, come sotto-linea GALANTINI, *Giusto processo e garanzia costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova*, in www.penalecontemporaneo.it.

¹¹ Si prende a prestito una locuzione comune, usata, ad esempio, nel titolo di un commentario alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: quello a cura di BIFULCO, CARTABIA, CELOTTO, *L'Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Bologna, 2001.

Chi legge potrà notare l'approccio disincantato di questo lavoro rispetto al traguardo vagheggiato di un'Europa unita sotto un comune complesso di valori, e la ragione sta proprio nelle considerazioni di queste prime pagine e, quindi, nel geloso attaccamento degli Stati a porzioni di sovranità di cui sono titolari per lunga tradizione: una di esse attiene proprio alla potestà normativa in ambito penale.

¹² Già all'indomani dell'entrata in vigore del codice Vassalli si affermava che «nessuna violazione del diritto di difesa è ravvisabile nell'intervento del Presidente che chieda precisazioni al teste circa il contenimento di una risposta conseguente ad una domanda formulata dal difensore» (Cass., Sez. I, 10 febbraio 1995, Rizzo e altri, in *Mass. Uff.*, n. 200241), senza ulteriormente specificare sui limiti che gravano sul giudice, a mente dell'art. 499, co. 6, c.p.p., quando gestisca l'esame incrociato.

Da questi presupposti deriva l'orientamento – maggioritario, per non dire costante – che non attribuisce epiloghi di invalidità alla condotta del decisore che si intrometta in modo indebito nel dialogo tra le parti e i testimoni o che accetti un contegno delle prime in contrasto con le regole codicistiche sulla *cross examination*: esse – sostiene con pervicacia il Supremo Consesso – sono stabilite come mera indi-

E, allora, bisogna prendere atto di un rapporto di proporzionalità inversa tra l'efficacia dei disposti che, al rango più elevato, consegnano alle parti il diritto di parola nel giudizio e lo spazio concesso alle corti. Rimosso ogni limite a queste ultime, accusa e difesa si riducono a mere comparse sulla scena processuale; viceversa, finalizzando l'agire del decisore ad un obiettivo virtuoso di equità, si esclude – o, meglio, si priva di conseguenze – ogni divergente statuizione, così scongiurando il timore di un incontrollato vaglio della regiudicanda.

A ben vedere proprio questo è il corretto significato da assegnare al lemma *discrezionalità*¹³ che, con eccessiva scioltezza, viene invocato dalla giurisprudenza, confondendolo, nei fatti, con l'arbitrio¹⁴ e con una situazione abile a rendere il giudice *bon à tout faire*¹⁵.

cazione, non censurabile né con la nullità, né con l'inutilizzabilità. Per qualche esempio, tra i tanti, Cass., Sez. III, 3 ottobre 2017, M., in *Mass. Uff.*, n. 271883; Cass., Sez. I, 16 maggio 2013, Rossi, in *Mass. Uff.*, n. 259728 o, ancora, la notissima Cass., Sez. III, 18 gennaio 2012, B.P., in *Mass. Uff.*, n. 252134.

¹³ Lo spiega bene questa definizione: la discrezionalità «è individuabile ogniquale volta la legge, sul presupposto che l'interesse pubblico possa essere meglio tutelato affidando la definizione della regola del caso concreto all'organo alla cui cura esso è rimesso, si astiene dal disciplinare puntualmente il contenuto di attività giuridicamente rilevanti» (PUBUSA, voce *Merito e discrezionalità amministrativa*, in *Dig. disc. pubb.*, Torino, 1994, 402).

¹⁴ Discrezionalità come mancanza di limiti per il giudice, come traspare, ad esempio, da Cass., Sez. III, 15 novembre 2003, Marasco, in *Mass. Uff.*, n. 223227 che si richiama proprio perché esempio paradigmatico dell'uso distorto del termine in parola. Il significato corretto – già si diceva – sta nel rapporto tra chi scrive la norma e chi la applica: il primo tratteggia un obiettivo, che il secondo cala nel concreto della situazione esaminata.

La presenza di un fine predeterminato *ex lege* già smentisce la tesi per cui l'interprete sia libero di muoversi, senza legami e, quindi, senza il timore di un controllo sul proprio operato. Si rinvia, così, alle parole di BRICOLA, *La discrezionalità nel diritto penale*, vol. I, Milano, 1965, 145, che parla del dovere giudiziale di «applicare il trattamento ipotizzato attraverso la scelta del significato di valore, congruo rispetto allo scopo per cui è attribuito il potere discrezionale».

¹⁵ L'espressione *bonne à tout faire*, qui declinata al maschile, è d'uso frequente in Francia e indica, sì, il domestico (come testimonia il titolo di un noto cortometraggio del 1911), ma pure, per traslato, chi svolga compiti ulteriori a quelli specifici del proprio lavoro: in riferimento ad un certo modo di decidere della Suprema Corte – e sulla necessità di orientamenti comuni, si da evitare che nei repertori si trovi tutto e il contrario di tutto – fu impiegata da TARUFFO, *La Corte di cassazione tra legittimità e merito*, in *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, a cura di Taruffo, Bologna, 1991, 103 e ripresa da DOMINIONI quale *discussant* al Convegno ASPP *La Corte assediata. Per una ragionevole dellazione dei giudizi penali di legittimità* (Roma, 27-29 settembre 2012) per la cui relazione si rinvia all'omonimo volume di atti del convegno, edito per i tipi della Giuffrè, Milano, 2014.

In modo analogo, qui si fa cenno al giudice che, privo di limiti, arrivi a decidere seguendo percorsi formali eterodossi.

Tirando le somme, uno studio sull'immediatezza e sulle prerogative di chi sentenza non può ignorare come, talora – forse meglio: spesso – Italia ed Europa muovano in direzioni diverse e come il punto stia proprio nel modo in cui s'intende la figura giudiziale¹⁶.

Guardando ad essa e ai suoi legami con le parti in un'ottica orientata al di là del confine nazionale, si cercherà di ridurre la distanza tra l'ordinamento interno e i principi strasburghesi ed unionisti: in una battuta, tra le ristrettezze domestiche e la più ampia visione propugnata dai diritti europei. L'obiettivo – ed è qui stato detto fin dal principio – è di evitare che le riflessioni sviluppate oltralpe si trasformino in parole al vento, pronunciate senza vera importanza per la realtà delle aule giudiziarie locali.

2. *Una battuta sulla distanza tra principi europei e prassi giurisprudenziali interne.* L'ideale – forse, meglio, il sogno – di uno statuto europeo del processo penale esige almeno una nota di approfondimento sul tema dei rapporti tra le prassi giurisprudenziali interne e i principi unionisti o strasburghesi. Di recente la Corte di giustizia si è soffermata sul punto: con un arresto del 23 novembre 2021¹⁷ ha esaltato il primato del diritto unionista, ritenendolo di ostacolo a qualsiasi pratica interna capace di porre in discussione l'autonomia del potere di rinvio pregiudiziale delle corti nazionali. Ne deriva che la rilevanza e la necessità delle questioni sollevate a mente dell'art. 267 T.F.U.E. non possono essere sindacate in sede di gravame.

Il richiamo al caso porta a riflettere sul riparto di funzioni tra giudicanti interni ed europei. Con un richiamo ad un precedente¹⁸, la Corte lussemburghese

¹⁶ Giusto un cenno per evitare un fuori traccia merita il discorso delle possibili influenze cui è sottoposto il giudice e che si rifletterebbero con esiziali conseguenze sull'accertamento, in assenza di meccanismi funzionali a limitare lo *spatium agendi* delle corti.

Si rimanda, per ogni considerazione sul punto, alle parole di PULTANÒ, *Per una nuova politica del diritto penale, oltre la logica dello scontro tra magistratura e classe politica*, in www.penalecontemporaneo.it che già rilevava: «le difficoltà intrinseche del problema penale ... nell'Italia di oggi sono aggravate da disfunzioni operative, da cadute di razionalità e di civiltà nella produzione legislativa, da umori diffusi nell'opinione pubblica e dalla loro recezione nel mondo politico» (215).

¹⁷ Sentenza resa nella causa C-564/19 avente ad oggetto il ricorso pregiudiziale proposto dal tribunale di Pest (Ungheria) nel procedimento contro I.S. Oggetto della domanda era la corretta esegesi dell'art. 5, par. 2, direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nel giudizio penale.

¹⁸ Corte giust. UE, 21 giugno 2007, in causa C-259/05, *Omni Metal Service*. Nella stessa direzione, pure Corte giust. UE, 26 maggio 2011, in cause C-165/09 e C-167/09, *Stichting Natuur en Milieu* e altri;

rimarca che lo strumento del rinvio crea una stretta collaborazione tra le corti domestiche e l'Unione, atteso che da quest'ultima provengono gli elementi interpretativi del diritto sovranazionale, utili a dirimere le controversie interne. È il giudice dello Stato a valutare, caso per caso, se occorra investire la Corte di giustizia della domanda, secondo i criteri della necessità del responso ai fini della propria pronuncia e della rilevanza della questione sollevata¹⁹; una volta adita l'autorità lussemburghese, questa non può esimersi dal decidere, salve ipotesi di istanze incomplete, di richieste manifestamente infondate²⁰ o di quesiti di natura meramente ipotetica²¹.

Il riparto di competenze, nei termini appena sintetizzati, assicura la coerenza, l'efficacia e l'autonomia del diritto europeo²²: la Corte si fa, dunque, garante di quell'ordine che - s'è visto - fonda - o, nei termini che in parte già si sono esposti, dovrebbe fondare - l'esperienza unionista quale comune denominatore delle singole e condivise concezioni valoriali. Ecco perché l'arresto in nota giunge ad affermare che il rinvio da parte del giudice interno non può essere ostacolato da norme nazionali o da prassi della giurisprudenza domestica²³: se così fosse, a livello statale, si potrebbe impedire alla Corte lussemburghese di esprimersi sulla richiesta di interpretazione della norma eurounitaria e, per quella via, le si impedirebbe di espletare la propria funzione di tutrice della corretta ed uniforme applicazione del diritto continentale.

La pronuncia s'inserisce in un filone di decisioni piuttosto solido: ad esempio, poco più di un decennio fa, la Grande Sezione aveva stabilito che l'organo nazionale che debba pronunciarsi a seguito di un rinvio da un'autorità interna di grado superiore, sulla base del principio di diritto da quella formulato, possa disattenderlo qualora sia in contrasto con le norme unioniste come interpretate dalla Corte di giustizia²⁴.

Insomma, il giudice europeo trattiene su di sé il primato sulla corretta esegesi del diritto dell'Unione; nondimeno, sulla rilevanza della domanda posta dal

Corte giust. UE, 9 settembre 2015, in cause C-72/14 e C-197/14, X e van Dijk; Corte giust. UE, 12 maggio 2021, in causa C-70/20, Altenrhein Luftfahrt.

¹⁹ Corte giust. UE, 24 novembre 2020, in causa C-510/19, Openbaar Minister.

²⁰ Ad esempio perché identiche ad altre questioni già decise: così, *ex plurimis*, Corte giust. UE, 2 aprile 2009, in causa C-260/07, Pedro IV Servicios.

²¹ In questi termini, sempre Corte giust. UE, 24 novembre 2020, in causa C-510/19, cit.

²² Corte giust. UE, 2 marzo 2021, in causa C-824/18, A.B. e altri.

²³ Corte giust. UE, 5 aprile 2016, in causa C-689/13, PFE.

²⁴ Corte giust. UE, 5 ottobre 2010, in causa C-173/09, Elchinov.

decisore interno non può che decidere la Corte di Lussemburgo, senza l'ingerenza di altra autorità nazionale.

L'indicazione da oltre confine è davvero molto forte: prova ulteriore – semmai ne occorressero – si ha nell'ipotesi in cui, sulla *quaestio* dubbia, insistessero, a livello interno, orientamenti contrastanti; in quel caso il giudice nazionale dovrebbe serbare la massima attenzione nel dichiarare l'assenza di un dubbio ragionevole sulla corretta lettura del diritto unionista. Più precisamente, egli deve argomentare ricollegandosi agli obiettivi prefissati dall'ordinamento europeo e scegliere quella tra le possibili interpretazioni della norma invocata che lo persegue con più efficacia²⁵.

La Piccola Europa offre, insomma, una serie di esempi a difesa del primato delle regole sovranazionali su quelle interne: gli arresti qui appena annotati meriteranno ben più ampia riflessione; preme per ora richiamarli in modo da dare conferma all'assunto iniziale, sull'esigenza, per parte europea, di confermare un comune – e cogente – ordine valoriale e sulla ritrosia, a livello statale, nel rinunciare, talora, a porzioni di sovranità a vantaggio dell'autorità continentale. Il discorso – è ovvio e in parte già lo s'è detto – si amplifica non appena lo si porti nella materia penale, e il contrasto si fa ancora più evidente quando si guardi agli orientamenti strasburghesi. Lì il bisogno di escogitare soluzioni capaci di evitare il conflitto si fa impellente, proprio perché è in gioco la stessa identità del giudicante: il nazionale, accettando la primazia delle regole europee, cessa di dare voce al diritto interno e, così, di esprimere la sovranità dell'ordinamento domestico; il decisore europeo, se lasciasse spazio a quello statale, mancherebbe nel proprio compito di unico interprete dei principi dell'Europa, Piccola o Grande che sia. Focalizzando il tema in questa direzione – e, cioè, nell'ottica di uno scontro tra poteri afferenti ad autorità diverse – si esamineranno i temi di seguito approfonditi*.

²⁵ In questi termini, Corte giust. UE, 6 ottobre 2021, in causa C-561/19, Consorzio Italia Management.

* Si tratta di una sintesi programmatica derivante da riflessioni comuni, protrattesi per lungo tempo, qui trasfuse da Francesco Trapella (autore unico del primo paragrafo) in maniera ordinata.